SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sace Low Voltage già ABB Sace, unità di Bergamo. (Decreto n. 27891).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Sace Low Voltage già ABB Sace, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sace Low Voltage già ABB Sace, con sede in Milano, unità di Bergamo (NID 9903BG0012), per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3822

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sace tecnologia di media tensione e sistemi già ABB Sace, unità di Dalmine. (Decreto n. 27892).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Sace tecnologia di media tensione e sistemi già ABB Sace, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. ABB Sace tecnologia di media tensione e sistemi già ABB Sace ,con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo), (NID 9903BG0013) per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3831

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, unità di Milano e Quinto Stampi. (Decreto n. 27893).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carle & Montanari, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale e della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano, unità di Milano e Quinto Stampi (Milano), (NID 9903MI0036) per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3830

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, unità di Savigliano e Torino. (Decreto n. 27894).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, con sede in Torino, unità di Savigliano (Cuneo) (NID 9901CN0010), per un massimo di 170 unità lavorative e Torino (NID 9901TO0070), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 13 settembre 1999 al 12 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 13 settembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3824

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex (ex Permaflex), unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 27895).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 6 del 27 luglio 1999 emesso dal tribunale di Latina con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Flex (ex Permaflex);

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 luglio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex (ex Permaflex), con sede in Latina, unità in Frosinone (NID 0012FR0001), per un massimo di 226 unità lavorative, unità in Pistoia (NID 0009PT0001), per un

massimo di 62 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3826

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piemonte meccanica Torino, unità di Bruino. (Decreto n. 27896).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 363/99 del 10 novembre 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Piemonte meccanica Torino;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piemonte meccanica Torino, con sede in Torino, unità in Bruino (Torino), (NID 9901TO0077) per un massimo di 16 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1999 al 10 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'11 maggio 2000 al 10 novembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3828

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia, già Vibrocemento Perugia, unità di Perugia. (Decreto n. 27897).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 7/99 del 17 dicembre 1999 emesso dal tribunale di Perugia con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Prefabbricati Perugia - già Vibrocemento Perugia;

Visto il decreto direttoriale datato 9 febbraio 2000 con il quale, per mero errore materiale, è stato concesso, a decorrere dal 17 novembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società, anziché dal 17 dicembre 1999, come richiesto nell'istanza presentata dal commissario giudiziale;

Ritenuta la necessità di annullare e sostituire il predetto decreto direttoriale e di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria a far data dal 17 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia, già Vibrocemento Perugia, con sede in Perugia e unità in Perugia (NID 9910PG0016) per un massimo di 72 unità lavorative è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 17 giugno 2000 al 16 dicembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, n. 27807.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3825

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pramec, unità di Pinasca. (Decreto n. 27898).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 10 del 23 novembre 1999 pronunciata dal tribunale di Pinerolo (Torino) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Pramec;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pramec, con sede in Pinasca (Torino), unità di Pinasca (Torino) (NID 9901TO0076), per un massimo di 21 unità lavorative di cui una con C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1999 al 23 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 24 maggio 2000 al 23 novembre 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3829

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Romaprint, unità di Roma. (Decreto n. 27899).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. Romaprint;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Romaprint, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0076), per un massimo di 8 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile), per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3823

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintoria industriale S. Marco, unità di Carpi. (Decreto n. 27900).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Tintoria industriale S. Marco, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 14 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 10 dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tintoria industriale applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 25 unità;

Considerato che, il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 10 dicembre 1999 al 9 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintoria industriale S. Marco con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena) (NID 0008000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

Art. 2.

L'I.N.P.S. è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tintoria Industriale S. Marco, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3827

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 marzo 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pro Uro».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 17 febbraio 2000 della ditta Ghimas S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ghimas S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«Pro Uro»: 20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 025468 024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: GUARINO

00A3298

DECRETO 13 marzo 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resina carbolica dentilin Ghimas».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 17 febbraio 2000 della ditta Ghimas S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ghimas S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«Resina carbolica dentilin Ghimas»:

soluzione fialoide 1 g - A.I.C. n. 032195 012;

soluzione flacone 20 g - A.I.C. n. 032195 024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: GUARINO

00A3299

DECRETO 13 marzo 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Conchivit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 17 febbraio 2000 della ditta Ghimas S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ghimas S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«Conchivit»:

flacone gocce 15 ml - A.I.C. n. 020399 034;

20 capsule - A.I.C. n. 020399 046.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: GUARINO

00A3300

DECRETO 13 marzo 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotrim».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 17 febbraio 2000 della ditta Ghimas S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ghimas S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«Isotrim»: 20 compresse - A.I.C. n. 022846 012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: GUARINO

00A3301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2000.

Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, e successive modificazioni, concernente l'elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta;

Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 11, lettera *a)*, della citata legge n. 488 del 23 dicembre 1999, il quale prevede che, con apposito decreto dirigenziale, è stabilito, per le diverse attività, il coefficiente di maggiorazione da applicare ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti gli articoli 3, comma 2 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei coefficienti di maggiorazione

1. Sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati nell'allegato 1, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

(Di cui all'art. 7, comma 11, lettera *a)* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999)

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
01.11 COLTIVAZIONE DI CEREALI E DI ALTRI SEMINATIVI N.C.A.	esclusa
01.12 COLTIVAZIONE DI ORTAGGI, FIORI E PRODOTTI DI VIVAI	esclusa
01.13 COLTIVAZIONE DI FRUTTA, PRODOTTI PER BEVANDE E SPEZIE	esclusa
01.21 ALLEVAMENTO BOVINI, BUFALINI E PRODUZIONE LATTE	esclusa
01.22 ALLEVAMENTO DI OVINI, CAPRINI E EQUINI	esclusa
01.23 ALLEVAMENTO DI SUINI	esclusa
01.24 ALLEVAMENTO POLLAME E VOLATILI	esclusa
01.25 ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI	esclusa
01.30 COLTIVAZIONI AGRICOLE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI	esclusa
01.41 ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA	esclusa
01.42 SERVIZI CONNESSI ALLEVAM.BESTIAME (ESCLUSI VETERINARI)	esclusa
01.50 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO	esclusa
02.01 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI	esclusa
02.02 SERVIZI CONNESSI ALLA SILVICOLTURA E AREE FORESTALI	esclusa
05.01 PESCA	esclusa
05.02 PISCICOLTURA	esclusa
05.03 SERVIZI CONNESSI ALLA PESCA E ALLA PISCICOLTURA	esclusa
10.10 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE CARBON FOSSILE	esclusa
10.20 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE LIGNITE	esclusa
10.30 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA	esclusa
11.11 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	esclusa
11.12 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	esclusa
11.13 ESTRAZIONE DI SABBIE E SCISTI BITUMINOSI	esclusa
11.20 SERVIZI PER ESTRAZIONE PETROLIO E GAS	esclusa
12.00 ESTRAZIONE DI URANIO E DI TORIO	esclusa
13.10 ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO	esclusa
13.20 ESTRAZ. MINERALI METAL.NON FERROSI (ESCL.URANIO/TORIO)	esclusa
14.11 ESTRAZIONE DI PIETRE PER L'EDILIZIA	esclusa
14.12 ESTRAZIONE DI PIETRE PER CALCE, PIETRA DA GESSO, CRETA	esclusa
14.13 ESTRAZIONE DI ARDESIA	esclusa
14.21 ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA	esclusa
14.22 ESTRAZIONE DI ARGILLA E CAOLINO	esclusa
14.30 ESTRAZ. MINERALI PER INDUS.CHIMICHE E FABBRIC. CONCIMI	esclusa
14.40 PRODUZIONE DI SALE	esclusa
14.50 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA N.C.A.	esclusa
15.11 PRODUZIONE,LAVORAZ.,CONSERVAZ. CARNE (ESCL. VOLATILI)	1,28
15.12 PRODUZIONE,LAVORAZ.,CONSERVAZ. CARNE DI VOLATILI	1,15
15.13 PRODUZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE	1,23
15.20 LAVORAZIONE,CONSERVAZ.PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE	1,30
15.31 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	1,38
15.32 PRODUZIONE SUCCHI FRUTTA ED ORTAGGI	1,07
15.33 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE FRUTTA E ORTAGGI N.C.A.	1,14
15.41 FABBRICAZIONE DI OLI E GRASSI GREZZI	1,13
15.42 FABBRICAZIONE DI OLI E GRASSI RAFFINATI	1,30
15.43 PRODUZIONE MARGARINA E GRASSI COMMESTIBILI SIMILI	1,35
15.51 TRATTAMENTO,CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE	1,25
15.52 FABBRICAZIONE DI GELATI	2,51
15.61 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE	1,26
15.62 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI AMIDACEI	2,09
15.71 FABBRICAZIONE ALIMENTI PER ANIMALI DA ALLEVAMENTO	1,20
15.72 FABBRICAZIONE ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI	1,60
15.81 FABBRICAZ. PRODOTTI PANETTERIA E PASTICCERIA FRESCA	2,30
15.82 FABBR. FETTE BISCOTT.,PRODOTTI PASTICCERIA CONSERVATI	2,00
15.83 FABBRICAZIONE DI ZUCCHERO	2,01
15.84 FABBRICAZIONE CACAO,CIOCCOLATO,CARAMELLE E CONFETTERIE	1,62

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
15.85 FABBR. PASTE ALIMENTARI, CUSCUS, PRODOTTI FARINACEI	2,26
15.86 LAVORAZIONE DEL TE' E DEL CAFFE'	1,79
15.87 FABBRICAZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	1,93
15.88 FABBR. PREPARATI OMOGENEIZZATI E ALIMENTI DIETETICI	2,39
15.89 FABBRICAZIONE ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI N.C.A.	1,58
15.91 FABBRICAZIONE BEVANDE ALCOLICHE DISTILLATE	1,50
15.92 FABBRICAZIONE ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE	1,53
15.93 FABBRICAZIONE DI VINO DI UVE (NON PRODUZIONE PROPRIA)	1,23
15.94 PRODUZIONE SIDRO E VINI A BASE DI FRUTTA	esclusa
15.95 PRODUZIONE ALTRE BEVANDE FERMENTATE NON DISTILLATE	1,95
15.96 FABBRICAZIONE DI BIRRA	2,06
15.97 FABBRICAZIONE DI MALTO	esclusa
15.98 PRODUZIONE ACQUE MINERALI E BIBITE ANALCOLICHE	1,49
15.99 FABBRICAZIONE DI ALTRE BEVANDE ANALCOLICHE	1,27
16.00 INDUSTRIA DEL TABACCO	esclusa
17.11 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TIPO COTONE	1,55
17.12 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TIPO LANA CARDATA	1,81
17.13 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TIPO LANA PETTINATA	1,63
17.14 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TIPO LINO	1,37
17.15 TORCITURA SETA E TESTURIZZAZIONE FILATI SINTETICI	1,60
17.16 PREPARAZIONE FILATI CUCIRINI	1,23
17.17 ATTIVITA' DI PREPARAZ. E FILATURA ALTRE FIBRE TESSILI	1,67
17.21 TESSITURA FILATI TIPO COTONE	1,55
17.22 TESSITURA FILATI TIPO LANA CARDATA	1,65
17.23 TESSITURA FILATI TIPO LANA PETTINATA	2,91
17.24 TESSITURA DI FILATI TIPO SETA	1,65
17.25 TESSITURA DI ALTRE MATERIE TESSILI	1,47
17.30 FINISSAGGIO DEI TESSILI	1,68
17.40 CONFEZIONAMENTO ARTICOLI IN TESSUTO (ESCL. VESTIARIO)	1,71
17.51 FABBRICAZIONE TAPPETI E MOQUETTES	1,54
17.52 FABBRICAZIONE SPAGO, CORDE, FUNI	1,45
17.53 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI	1,58
17.54 FABBRICAZIONE DI ALTRI TESSILI N.C.A.	1,43
17.60 FABBRICAZIONE DI MAGLIERIE	1,36
17.71 FABBRICAZIONE ARTICOLI DI CALZETTERIA A MAGLIA	1,44
17.72 FABBRICAZIONE PULLOVER ED ALTRI ARTICOLI A MAGLIA	1,64
17.73 FABBRICAZIONE DI ALTRA MAGLIERIA ESTERNA	1,89
17.74 FABBRICAZIONE DI MAGLIERIA INTIMA	1,57
17.75 FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI A MAGLIA	1,90
18.10 CONFEZIONE VESTIARIO IN PELLE	1,20
18.21 CONFEZIONE INDUMENTI DA LAVORO	1,62
18.22 CONFEZIONE DI ALTRI INDUMENTI ESTERNI	1,36
18.23 CONFEZIONE DI BIANCHERIA PERSONALE	1,47
18.24 CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI VESTIARIO E ACCESSORI	1,28
18.30 PREPAR.,TINTURA PELLICCE;CONFEZ. ARTICOLI PELLICCERIA	1,67
19.10 PREPARAZIONE E CONCIA CUOIO	1,34
19.20 FABBRICAZIONE ARTICOLI DA VIAGGIO E SELLERIA	1,47
19.30 FABBRICAZIONE DI CALZATURE NON IN GOMMA	1,62
20.10 TAGLIO, PIALLATURA DEL LEGNO	1,54
20.20 FABBRICAZIONE FOGLI IMPIALLACCIATURA	1,29
20.30 FABBRICAZIONE CARPENT.IN LEGNO,FALEGNAM. PER EDILIZIA	2,00
20.40 FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN LEGNO	1,69
20.51 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO	2,00
20.52 FABBRICAZ. ARTIC.SUGHERO,PAGLIA,MATERIALI DA INTRECCIO	1,50
21.11 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA	2,13

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
21.12 FABBRICAZIONE CARTA E DEL CARTONE	2,01
21.21 FABBRICAZIONE IMBALLAGGI DI CARTA-CARTONE	1,45
21.22 FABBRICAZIONE CARTA,CARTONE USO DOMESTICO	1,32
21.23 FABBRICAZIONE PRODOTTI CARTOTECNICI	1,46
21.24 FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	2,11
21.25 FABBRICAZIONE ARTICOLI CARTONE N.C.A.	1,20
22.11 EDIZIONE DI LIBRI, OPUSCOLI SIMILI	1,34
22.12 EDIZIONE DI GIORNALI	1,50
22.13 EDIZIONE RIVISTE E PERIODICI	1,35
22.14 EDIZIONE SUPPORTI SONORI REGISTRATI	1,59
22.15 ALTRE EDIZIONI	2,48
22.21 STAMPA DI GIORNALI	2,61
22.22 ALTRE STAMPE DI ARTI GRAFICHE	2,04
22.23 RILEGATURA FINITURA DI LIBRI	4,44
22.24 COMPOSIZIONE E FOTOINCISIONE	2,20
22.25 ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA	1,65
22.31 RIPRODUZIONE SUPPORTI SONORI REGISTR.	2,88
22.32 RIPRODUZIONE SUPPORTI VIDEO REGISTRATI	3,61
22.33 RIPRODUZIONE SUPPORTI INFORMATICI REG.	2,02
23.10 FABBRICAZIONE PRODOTTI COKERIE	esclusa
23.20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	esclusa
23.30 TRATTAMENTO COMBUSTIBILI NUCLEARI	esclusa
24.11 FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	1,87
24.12 FABBRICAZIONE DI COLORANTI,PIGMENTI	1,38
24.13 FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI INORGANICI	1,57
24.14 FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI ORGANICI	1,59
24.15 FABBRICAZIONE CONCIMI,COMPOSTI AZOTATI	1,69
24.16 FABBRICAZIONE DI MATERIE PLASTICHE	1,53
24.17 FABBRICAZIONE DI GOMMA SINTETICA	1,51
24.20 FABBRICAZIONE PESTICIDI,PROD. CHIMICI PER AGRICOLTURA	1,78
24.30 FABBRICAZIONE VERNICI, MASTICI SIMILI	1,50
24.41 FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI BASE	2,96
24.42 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI	2,47
24.51 FABBRICAZIONE SAPONI,DETERSIVI,DETERGENTI ETC.	1,90
24.52 FABBRICAZIONE DI PROFUMI E PRODOTTI PER TOLETTA	1,87
24.61 FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI	1,58
24.62 FABBRICAZIONE DI COLLE E GELATINE	1,77
24.63 FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	1,55
24.64 FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	2,32
24.65 FABBRICAZIONE SUPPORTI REGISTRAZIONE	1,46
24.66 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI N.C.A.	1,55
24.70 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE	1,98
25.11 FABBRICAZIONE DI PNEUMATICI	2,17
25.12 RIGENERAZIONE DI PNEUMATICI	1,75
25.13 FABBRICAZIONE ALTRI PRODOTTI IN GOMMA	2,28
25.21 FABBRICAZIONE PROFILATI MATERIE PLASTICHE	1,60
25.22 FABBRICAZIONE IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE	1,46
25.23 FABBRICAZIONE ARTICOLI PLASTICA EDILI	1,46
25.24 FABBRICAZIONE ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE	1,65
26.11 FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	2,15
26.12 LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE VETRO PIANO	1,55
26.13 FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	4,36
26.14 FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	2,45
26.15 FABBRIC.E LAVORAZIONE DI ALTRO VETRO E VETRO CAVO	1,74
26.21 PRODUZIONE IN CERAMICA PER USI DOMESTICI	2,23

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
26.22 FABBRICAZIONE ARTICOLI SANITARI CERAMICA	5,79
26.23 FABBRICAZIONE DI ISOLATORI IN CERAMICA	2,77
26.24 FABBRICAZIONE ALTRI PROD.CERAMICI TECNICO-INDUSTRIALI	3,82
26.25 FABBRICAZIONE ALTRI PRODOTTI CERAMICI	2,35
26.26 FABBRICAZIONE PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI	3,24
26.30 FABBRICAZIONE PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI	2,07
26.40 FABBRICAZIONE PRODOTTI TERRACOTTA EDILI'	2,53
26.51 PRODUZIONE DI CEMENTO	1,86
26.52 PRODUZIONE DI CALCE	2,29
26.53 PRODUZIONE DI GESSO	1,29
26.61 FABBRICAZIONE PRODOTTI CALCESTRUZZO EDILI	1,57
26.62 FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GESSO EDILI	1,89
26.63 PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	1,71
26.64 PRODUZIONE DI MALTA	1,51
26.65 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	2,52
26.66 FABBRICAZIONE ALTRI PROD.CALCESTRUZZO,GESSO,CEMENTO	2,02
26.70 TAGLIO,MODELLATURA E FINITURA DELLA PIETRA	1,60
26.81 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	1,70
26.82 FABBRICAZIONE.ALTRI PROD. MINERALI NON METALLIFERI	1,84
27.10 PRODUZIONE FERRO,ACCIAIO E DI FERROLEGHE (CECA)	2,34
27.21 FABBRICAZIONE DI TUBI DI GHISA	esclusa
27.22 FABBRICAZIONE TUBI IN ACCIAIO	1,34
27.31 STIRATURA A FREDDO	2,79
27.32 LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	1,43
27.33 PROFILATURA E PIEGATURA A FREDDO	1,25
27.34 TRAFILATURA	1,67
27.35 ALTRE ATTIVITA' PRIMA TRASFORMAZ. FERRO E ACCIAIO	1,67
27.41 PRODUZIONE METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	1,50
27.42 PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	1,57
27.43 PRODUZIONE DI ZINCO, PIOMBO, STAGNO	1,33
27.44 PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	1,93
27.45 PRODUZIONE ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	1,54
27.51 FUSIONE DI GHISA	2,60
27.52 FUSIONE DI ACCIAIO	2,76
27.53 FUSIONE DI METALLI LEGGERI	2,38
27.54 FUSIONE ALTRI METALLI NON FERROSI	2,82
28.11 FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE	1,83
28.12 FABBRICAZIONE PORTE E FINESTRE IN METALLO	1,50
28.21 FABBRICAZIONE CONTENITORI IN METALLO	1,91
28.22 FABBRICAZIONE CALDAIE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO	2,17
28.30 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE	1,87
28.40 FUCINATURA,IMBUTITURA,STAMPAGGIO,PROFILATURA METALLI	1,69
28.51 TRATTAMENTO, RIVESTIMENTO METALLI	2,92
28.52 LAVORI MECCANICA GENERALE PER TERZI	2,08
28.61 FABBRICAZIONE ARTICOLI DI COLTELLERIA E POSATERIA	2,23
28.62 FABBRICAZIONE DI UTENSILERIA	2,95
28.63 FABBRICAZIONE DI SERRATURE E CERNIERE	3,10
28.71 FABBRICAZIONE DI BIDONI IN ACCIAIO,CONTENIT. SIMILI	1,46
28.72 FABBRICAZIONE IMBALLAGGI METALLO LEGGERO	1,46
28.73 FABBRICAZIONE PRODOTTI CON FILI METALLICI	1,50
28.74 FABBRICAZIONE DI VITI,BULLONI,CATENE E MOLLE	2,00
28.75 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI N.C.A.	1,93
29.11 FABBRICAZIONE DI MOTORI E TURBINE (ESCL. AUTO E MOTO)	1,52
29.12 FABBRICAZIONE POMPE E COMPRESSORI	1,79
29.13 FABBRICAZIONE RUBINETTI E VALVOLE	1,48

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
29.14 FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI,INGRANAGGI E ORG.TRASMIS.	2,03
29.21 FABBRICAZIONE FORNACI E BRUCIATORI.	1,52
29.22 FABBRICAZIONE MACCHINE,APPAREC.SOLLEVAMENTO	1,69
29.23 FABBRICAZIONE ATTREZ. USO NON DOMEST. REFRIG.E VENTIL.	1,77
29.24 FABBRICAZIONE ALTRE MACCHINE N.C.A.	1,65
29.31 FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	1,63
29.32 FABBRICAZIONE ALTRE MACCHINE AGRICOLT. E SILVICOLTURA	1,46
29.40 FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI	1,91
29.51 FABBRICAZIONE MACCHINE PER METALLURGIA	1,91
29.52 FABBRICAZIONE MACCHINE DA MINIERA, CAVA E CANTIERE	2,36
29.53 FABBRICAZIONE MACCHINE LAVORAZ. ALIMENTARE	1,80
29.54 FABBRICAZ. MACCHINE PER INDUS.TESSILI,ABBIGL. E CUOIO	1,85
29.55 FABBRICAZIONE MACCHINE INDUSTRIA CARTA	2,20
29.56 FABBRICAZ. ALTRE MACCHINE IMPIEGHI SPECIALI N.C.A.	1,87
29.60 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	1,35
29.71 FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	1,78
29.72 FABBRICAZIONE APPARECCHI NON ELETTRICI USO DOMESTICO	1,73
30.01 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2,14
30.02 FABBRICAZIONE DI ELABORATORI	1,14
31.10 FABBRICAZ. MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELET.	1,68
31.20 FABBR. APPARECCH.PER DISTRIBUZ.,CONTROLLO ELETTRICITA'	1,94
31.30 FABBRICAZIONE DI FILI, CAVI ISOLATI	1,58
31.40 FABBRICAZIONE DI ACCUMULATORI, PILE	1,20
31.50 FABBRICAZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE	1,67
31.61 FABBRICAZIONE APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	1,95
31.62 FABBRICAZIONE ALTRI APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	1,93
32.10 FABBRICAZIONE COMPONENTI ELETTRONICI	1,29
32.20 FABBRICAZIONE TRASMITTENTI RADIO-TELEVISIVI	1,80
32.30 FABBRICAZIONE APPARECCHI RICEVENTI RADIO-TELEVISIVI	1,66
33.10 FABBRICAZIONE APPARECCHI MEDICALI, CHIRURGICI E ORTOP.	4,01
33.20 FABBRICAZ. APPARECCHI DI MISURAZ.,CONTROLLO,NAVIGAZ.	2,22
33.30 FABBRICAZ. APPARECCHI CONTROLLO PROCESSI INDUSTRIALI	1,99
33.40 FABBRICAZIONE STRUM.OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE	1,42
33.50 FABBRICAZIONE DI OROLOGI	1,67
34.10 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	1,45
34.20 FABBRICAZIONE CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI	1,72
34.30 FABBRICAZIONE ACCESSORI AUTOVEICOLI,MOTORI	1,50
35.11 COSTRUZIONE NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI	1,58
35.12 COSTRUZIONE E RIPARAZ. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	1,69
35.20 COSTRUZIONE LOCOMOTIVE E MATERIALE ROTABILE	esclusa
35.30 COSTRUZIONE AEROMOBILI, VEICOLI SPAZIALI	esclusa
35.41 FABBRICAZIONE MOTOCICLI	1,69
35.42 FABBRICAZIONE BICICLETTE	1,20
35.43 FABBRICAZIONE DI VEICOLI PER INVALIDI	esclusa
35.50 FABBRICAZIONE ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A.	1,52
36.11 FABBRICAZIONE SEDIE E SEDILI	1,63
36.12 FABBRICAZIONE DI MOBILI PER UFFICI E NEGOZI	1,90
36.13 FABBRICAZIONE MOBILI PER CUCINA	1,47
36.14 FABBRICAZIONE ALTRI MOBILI	1,88
36.15 FABBRICAZIONE DI MATERASSI	1,98
36.21 CONIAZIONE DI MONETE E MEDAGLIE	2,48
36.22 FABBRICAZIONE OGGETTI DI GIOIELLERIA N.C.A.	1,92
36.30 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	1,81
36.40 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	1,71
36.50 FABBRICAZIONE GIOCHI E GIOCATTOLI	1,26

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
36.61 FABBRICAZIONE OGGETTI DI BIGIOTTERIA	2,32
36.62 FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	1,62
36.63 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.	1,54
37.10 RECUPERO PER RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METAL.	1,79
37.20 RECUPERO PER RICICLAGGIO CASCAMI E ROTTAMI NON METAL.	1,27
40.10 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	esclusa
40.20 PRODUZ.,DISTRIBUZ. DI GAS MEDIANTE CONDOTTA	esclusa
40.30 PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE VAPORE ED ACQUA CALDA	esclusa
41.00 RACCOLTA, DEPURAZIONE, DISTRIBUZIONE ACQUA	esclusa
45.11 DEMOLIZIONE EDIFICI,SISTEMAZIONE DEL TERRENO	2,03
45.12 TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	2,07
45.21 LAVORI GENERALI COSTRUZIONE EDIFICI	1,53
45.22 POSA IN OPERA DI COPERTURE DI TETTI	1,86
45.23 COSTRUZIONE AUTOSTRADE,STRADE E SIMILI	1,86
45.24 COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	1,56
45.25 ALTRI LAVORI SPECIALI DI COSTRUZIONE	1,80
45.31 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	1,75
45.32 LAVORI DI ISOLAMENTO	1,59
45.33 INSTALLAZZIONE IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI	1,52
45.34 ALTRI LAVORI DI INSTALLAZIONE	1,71
45.41 INTONACATURA	2,82
45.42 POSA IN OPERA INFISSI LEGNO O METALLO	1,48
45.43 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	1,78
45.44 TINTEGGIATURA, POSA IN OPERA DI VETRATE	3,69
45.45 ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICI	1,85
45.50 NOLEGGIO MACCHINE COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	esclusa
50.10 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI	1,12
50.20 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	2,00
50.30 COMMERCIO PARTI E ACCESSSORI DI AUTOVEICOLI	1,25
50.40 COMMERCIO,MANUTENZ.,RIPARAZ., MOTOCICLI E ACCESSORI	1,15
50.50 VENDITA AL DETTAGLIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	1,05
51.11 INTERMEDIARI COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE	esclusa
51.12 INTERMEDIARI COMMERCIO COMBUSTIBILI	esclusa
51.13 INTERMEDIARI COMMERCIO LEGNO, MATERIALE COSTR.	esclusa
51.14 INTERMEDIARI COMMERCIO MACCHINARI	esclusa
51.15 INTERMEDIARI COMMERCIO MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA	esclusa
51.16 INTERMEDIARI COMMERCIO PRODOTTI TESSILI ETC.	esclusa
51.17 INTERMEDIARI COMMERCIO PRODOTTI ALIMEN., BEVANDE ETC.	esclusa
51.18 INTERMEDIARI COMMERCIO PROD. PARTICOLARI N.C.A.	esclusa
51.19 INTERMEDIARI COMMERCIO VARI PRODOTTI	esclusa
51.21 COMMERCIO INGROSSO CEREALI E SEMENTI PER BESTIAME	1,08
51.22 COMMERCIO INGROSSO DI FIORI E PIANTE	1,25
51.23 COMMERCIO INGROSSO ANIMALI VIVI	1,09
51.24 COMMERCIO INGROSSO CUOIO E PELLI	1,08
51.25 COMMERCIO INGROSSO TABACCO GREZZO	esclusa
51.31 COMMERCIO INGROSSO FRUTTA E ORTAGGI	1,11
51.32 COMMERCIO INGROSSO CARNI E PRODOTTI DI SALUMERIA	1,15
51.33 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	1,11
51.34 COMMERCIO INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	1,15
51.35 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI DEL TABACCO	1,16
51.36 COMMERCIO INGROSSO DI ZUCCHERO, CIOCCOLATO E DOLCIUMI	1,21
51.37 COMMERCIO INGROSSO DI CAFFE', TE', CACAO E SPEZIE	1,20
51.38 COMMERCIO INGROSSO NON SPECIALIZZATO PROD.ALIMENTARI	1,15
51.39 COMMERCIO INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	1,13
51.41 COMMERCIO INGROSSO DI PRODOTTI TESSILI	1,20

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
51.42 COMMERCIO INGROSSO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	1,20
51.43 COMMERCIO INGROSSO DI ELETTROD., RADIO, TELEVISORI	1,19
51.44 COMMERCIO INGROSSO ARTICOLI PORCEL.,VETRO.CARTA PARATI	1,38
51.45 COMMERCIO INGROSSO PROFUMI E COSMETICI	1,20
51.46 COMMERCIO INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	1,42
51.47 COMMERCIO INGROSSO ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO	1,25
51.51 COMMERCIO INGROSSO COMBUST.SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI	1,11
51.52 COMMERCIO INGROSSO METALLI E MINERALI METALLIFERI	1,23
51.53 COMMERCIO INGROSSO LEGNAME E MATERIALI DA COSTRUZIONE	1,28
51.54 COMMERCIO INGROSSO ARTICOLI DA FERRAMENTA	1,31
51.55 COMMERCIO INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI	1,16
51.56 COMMERCIO INGROSSO ALTRO PRODOTTI INTERMEDI	1,35
51.57 COMMERCIO INGROSSO DI ROTTAMI E CASCAMI	1,27
51.61 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE LAVORAZIONE METALLI,LEGNO	1,35
51.62 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE PER COSTRUZIONI	1,34
51.63 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE	1,38
51.64 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO	1,20
51.65 COMMERCIO INGROSSO ALTRE MACCHINE	1,44
51.66 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE E TRATTORI	1,20
51.70 COMMERCIO INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI	1,40
52.11 COMMERCIO DETTAGLIO NON SPECIALIZ. PREVALENZA ALIMENT.	1,20
52.12 COMMERCIO DETTAGLIO NON SPECIAL. PREVAL. NON ALIMENT.	1,20
52.21 COMMERCIO AL DETTAGLIO FRUTTA E VERDURA	1,25
52.22 COMMERCIO DETTAGLIO CARNE E PRODOTTI DI CARNE	1,25
52.23 COMMERCIO DETTAGLIO PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI	1,25
52.24 COMMERCIO DETTAGLIO PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI	1,35
52.25 COMMERCIO DETTAGLIO DI BEVANDE, VINI E OLI	1,30
52.26 COMMERCIO DETTAGLIO TABACCO E GENERI DI MONOPOLIO	1,11
52.27 COMMERCIO DETTAGLIO ALIMENTARI SPECIALIZZATI	1,25
52.31 FARMACIE	1,33
52.32 COMMERCIO DETTAGLIO DI ARTICOLI MEDICALI	1,30
52.33 COMMERCIO DETTAGLIO COSMETICI E ARTICOLI PROFUMERIA	1,30
52.41 COMMERCIO DETTAGLIO DI TESSILI	1,30
52.42 COMMERCIO DETTAGLIO ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO	1,30
52.43 COMMERCIO DETTAGLIO CALZATURE E ARTICOLI IN CUOIO	1,40
52.44 COMMERCIO DETTAGLIO MOBILI E ARTICOLI ILLUMINAZIONE	1,30
52.45 COMMERCIO DETTAGLIO DI ELETTROD.,RADIO E TELEVISORI	1,20
52.46 COMMERCIO DETTAGLIO FERRAMENTA, COLORI E VERNICI	1,30
52.47 COMMERCIO DETTAGLIO LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1,23
52.48 COMMERCIO DETTAGLIO ALTRI PRODOTTI SPECIALIZZATI	1,30
52.50 COMMERCIO DETTAGLIO ARTICOLI DI SECONDA MANO	2,02
52.61 COMMERCIO DETTAGLIO PER CORRISPONDENZA	1,42
52.62 COMMERCIO AMBULANTE A POSTEGGIO FISSO	1,30
52.63 COMMERCIO DETTAGLIO IN ALTRE FORME FUORI NEGOZI	1,30
52.71 RIPARAZIONE CALZATURE E ALTRI ARTICOLI IN CUOIO	4,23
52.72 RIPARAZIONE APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA	2,26
52.73 RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	1,72
52.74 RIPARAZIONE BENI DI CONSUMO N.C.A.	1,50
55.11 ALBERGHI E MOTEL CON RISTORANTE	3,74
55.12 ALBERGHI E MOTEL SENZA RISTORANTE	3,44
55.21 OSTELLI GIOVENTU' E RIFUGI DI MONTAGNA	3,32
55.22 CAMPEGGI E AREE ATTREZZATE PER ROULOTTES	3,21
55.23 ALTRI TIPI DI ALLOGGIO N.C.A.	esclusa
55.30 RISTORANTI	2,00
55.40 BAR	2,00

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
55.51 MENSE	1,74
55.52 FORNITURA DI PASTI PREPARATI	1,82
60.10 TRASPORTI FERROVIARI	esclusa
60.21 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI,REGOLARI, DI PASSEGGERI	esclusa
60.22 TRASPORTI CON TAXI	esclusa
60.23 ALTRI TRASPORTI SU STRADA NON REGOLARI	esclusa
60.24 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI	esclusa
60.25 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	esclusa
60.30 TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE	esclusa
61.11 TRASPORTI MARITTIMI	esclusa
61.12 TRASPORTI COSTIERI	esclusa
61.20 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA INTERNE	esclusa
62.10 TRASPORTI AEREI DI LINEA	esclusa
62.20 TRASPORTI AEREI NON DI LINEA	esclusa
62.30 TRASPORTI SPAZIALI	esclusa
63.11 MOVIMENTAZIONE MERCI	esclusa
63.12 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA	esclusa
63.21 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI	esclusa
63.22 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI PER VIA D'ACQUA	esclusa
63.23 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI AEREI	esclusa
63.30 ATTIVITA' AGENZIE DI VIAGGIO E OPERATORI TURISTICI	esclusa
63.40 ATTIVITA' DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO	esclusa
64.11 ATTIVITA' DELLE POSTE NAZIONALI	esclusa
64.12 ATTIVITA' DI CORRIERE NON NAZIONALI	esclusa
64.20 TELECOMUNICAZIONI	esclusa
65.11 ATTIVITA' DELLE BANCHE CENTRALI	esclusa
65.12 ALTRE INTERMEDIAZIONI MONETARIE	esclusa
65.21 LEASING FINANZIARIO	esclusa
65.22 ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE	esclusa
65.23 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE	esclusa
66.01 ASSICURAZIONI SULLA VITA	esclusa
66.02 FONDI PENSIONE	esclusa
66.03 ASSICURAZ. DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA	esclusa
67.11 AMMINISTRAZIONE MERCATI FINANZIARI	esclusa
67.12 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE VALORI NEGOZIABILI	esclusa
67.13 ATTIVITA' AUSILIARIE INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	esclusa
67.20 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZ. E FONDI PENSIONE	esclusa
70.11 VALORIZZAZIONE E VENDITA IMMOBILIARE	esclusa
70.12 COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI PROPRI	esclusa
70.20 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PROPRI	esclusa
70.31 AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	esclusa
70.32 AMMINISTRAZIONE BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI	esclusa
71.10 NOLEGGIO DI AUTOVETTURE	esclusa
71.21 NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	esclusa
71.22 NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO MARITTIMI E FLUVIALI	esclusa
71.23 NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO AEREI	esclusa
71.31 NOLEGGIO MACCHINARI AGRICOLI	esclusa
71.32 NOLEGGIO ATTREZZATURE LAVORI EDILI	esclusa
71.33 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO	esclusa
71.34 NOLEGGIO ATTREZZATURE N.C.A.	esclusa
71.40 NOLEGGIO BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO N.C.A.	esclusa
72.10 CONSULENZA INSTALLAZIONE ELABORATORI ELETTRONICI	esclusa
72.20 FORNITURA SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA	esclusa
72.30 ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI	esclusa
72.40 ATTIVITA' DELLE BANCHE DI DATI	esclusa

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
72.50 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO, ELAB.ELET.	1,24
72.60 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA	esclusa
73.10 RICERCA,SVILUPPO SPERIM. SCIENZE NATURALI,INGEGNERIA	esclusa
73.20 RICERCA,SVILUPPO SPERIM. SCIENZE SOCIALI,UMANISTICHE	esclusa
74.11 ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI E NOTARILI	esclusa
74.12 CONTABILITA',CONSULENZA IN MATERIA FISCALE	esclusa
74.13 STUDI DI MERCATO E SONDAGGI D'OPINIONE	esclusa
74.14 CONSULENZE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	esclusa
74.15 GESTIONE SOCIETA' DI CONTROLLO FINANZIARIO	esclusa
74.20 ATTIVITA' IN MATERIA DI ARCHITETTURA,INGEGNERIA ETC.	esclusa
74.30 COLLAUDI E ANALISI TECNICHE	esclusa
74.40 PUBBLICITA'	esclusa
74.50 SERVIZI DI RICERCA,SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE	esclusa
74.60 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA	esclusa
74.70 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	3,41
74.81 ATTIVITA' INERENTI ALLA FOTOGRAFIA	1,54
74.82 ATTIVITA' DI IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO	1,45
74.83 SERVIZI CONGRESSUALI DI SEGRETERIA E TRADUZIONE	esclusa
74.84 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI N.C.A.	esclusa
75.11 ATTIVITA' GENERALI DELLA P.A.	esclusa
75.12 ATTIVITA' DELLA P.A. REGOLAMENTAZ. ORGANISMI SOCIALI	esclusa
75.13 ATTIVITA' DELLA P.A. REGOLAMENTAZ. ORGANISMI ECONOM.	esclusa
75.14 ATTIVITA' SERVIZI CENTRALIZZATI DI SUPPORTO ALLA P.A.	esclusa
75.21 AFFARI ESTERI	esclusa
75.22 DIFESA NAZIONALE	esclusa
75.23 GIUSTIZIA E ATTIVITA' GIUDIZIARIE	esclusa
75.24 SICUREZZA NAZIONALE E ORDINE PUBBLICO	esclusa
75.25 ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	esclusa
75.30 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	esclusa
80.10 ISTRUZIONE PRIMARIA	esclusa
80.21 ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE GENERALE	esclusa
80.22 ISTRUZIONE SECONDARIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	esclusa
80.30 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	esclusa
80.41 AUTOSCUOLE,SCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	esclusa
80.42 ISTRUZIONE PER ADULTI E ALTRI SERVIZI ISTRUZ. N.C.A.	esclusa
85.11 SERVIZI OSPEDALIERI	esclusa
85.12 SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI	esclusa
85.13 SERVIZI DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	esclusa
85.14 ALTRI SERVIZI SANITARI	esclusa
85.20 SERVIZI VETERINARI	esclusa
85.31 ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	esclusa
85.32 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	esclusa
90.00 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI,ACQUE DI SCARICO E SIMILI	esclusa
91.11 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI DI DATORI LAVORO	esclusa
91.12 ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	esclusa
91.20 ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	esclusa
91.31 ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE	esclusa
91.32 ATTIVITA' DEI PARTITI E ASSOCIAZIONI POLITICHE	esclusa
91.33 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZ. ASSOCIAT. N.C.A.	esclusa
92.11 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO	esclusa
92.12 DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO	esclusa
92.13 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	esclusa
92.20 ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE	esclusa
92.31 CREAZIONI ED INTERPRETAZIONI IN CAMPO ARTISTICO	esclusa
92.32 GESTIONE SALE DI SPETTACOLO	esclusa

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA	COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
92.33 ATTIVITA' DI PARCHI DI DIVERTIMENTO	esclusa
92.34 ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO N.C.A.	esclusa
92.40 GIORNALISTI, PUBBLICISTI E ASSIMILATI	esclusa
92.51 ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	esclusa
92.52 ATTIVITA' DI MUSEI E MONUMENTI STORICI	esclusa
92.53 ATTIVITA' ORTI BOTANICI, ZOO, RISERVE NATURALI	esclusa
92.61 GESTIONE DI STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	esclusa
92.62 ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE	esclusa
92.71 ATTIVITA' RIGUARDANTI IL GIOCO D'AZZARDO	esclusa
92.72 ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE N.C.A.	esclusa
93.01 LAVANDERIE, PULITURA A SECCO E TINTURA ARTIC. TESSILI	4,84
93.02 SALONI DI PARRUCCHIERE E ISTITUTI DI BELLEZZA	5,00
93.03 SERVIZI POMPE FUNEBRI E CONNESSI	2,10
93.04 SERVIZI DI CENTRI E STABILIM. PER IL BENESSERE FISICO	esclusa
93.05 ALTRI SERVIZI N.C.A.	esclusa
95.00 SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE	esclusa
99.00 ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	esclusa

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Criteri per la definizione dei coefficienti di maggiorazione
di cui all'art. 7, comma 11, lettera *a)* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999

Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la definizione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 7, comma 11, lettera *a)* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Per determinare tali coefficienti si sono analizzate le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 1995.

In particolare sono stati elaborati i dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. 740 quadri F e G), delle società di persone (mod. 750 quadri A e B) e delle società di capitale (mod. 760 quadro A).

Al fine del calcolo dei coefficienti di maggiorazione, i principali scarti effettuati sulle dichiarazioni sono:

inizio attività;

cessazione di attività;

codice attività mancante o errato;

codice attività escluso dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

ricavi dichiarati uguali a zero o maggiori di 10 miliardi di lire.

Sono state, inoltre, escluse le attività economiche per le quali, dato il particolare processo produttivo, l'esistenza di un magazzino non era significativa per l'espletamento dell'attività; per lo stesso motivo, al fine del calcolo dei coefficienti, non sono state utilizzate le imprese con lavorazione conto terzi.

Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra il ricavo e la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi.

Per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione ATECO 91) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il coefficiente di maggiorazione è stato definito pari al valore modale di tale distribuzione.

Nell'allegato 1 viene riportata la tabella delle classi di attività economica, con il valore del coefficiente o l'indicazione «esclusa».

00A3794

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2000.

Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 951;

Vista la decisione della Commissione europea 94/173/CE del 22 marzo 1994;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C/29 del 2 febbraio 1996;

Visti gli articoli 18, 29 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale è stato costituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura per il finanziamento dei regimi di aiuti di cui al decreto legislativo n. 173/1998;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 448, con la quale sono stati recati nella tabella *D* stanziamenti in favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura per lire 100 miliardi annui per il triennio 2000-2002;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», con la quale, all'art. 2, comma 3, è stato disposto lo stanziamento di lire 250 miliardi in conto esercizio 1999 per i regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173/1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta le disposizioni generali e le modalità applicative per l'attuazione di un regime di aiuti a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, i consorzi agrari e le organizzazioni dei produttori e loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilità degli aiuti.

3. Gli interventi saranno applicati nel rispetto della regolamentazione comunitaria, della decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994 e successive modificazioni e tenuto conto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/29 del 2 febbraio 1996.

4. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale, con progetti che assicurino un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli interventi.

Art. 2.

Modalità applicative

1. Il programma di interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è articolato in programmi operativi multiregionali e regionali, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente al regime di aiuti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare degli aiuti le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, iscritte nel registro delle imprese, i consorzi agrari e le organizzazioni dei produttori e loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie.

2. I beneficiari organizzati in forma societaria (v. tab. 2 e 4) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) società cooperative iscritte nella terza sezione del registro prefettizio, ed i loro consorzi iscritti nella medesima sezione agricola per le province di Trento e Bolzano in base ad i propri registri;

b) società di persone costituite per almeno il 50 per cento da imprenditori agricoli. Tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo;

c) società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale cooperative o loro consorzi, organizzazioni dei produttori o loro unioni costituite in forma giuridica societaria e gli amministratori preposti alla gestione siano in possesso della medesima qualifica; tali condizioni debbono permanere e comunque essere assicurate anche nel caso di circolazione delle quote od azioni, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

Art. 4.

Disposizioni generali

1. Gli aiuti sono concessi per specifiche iniziative di sviluppo, su presentazione di un piano di durata triennale. Il piano deve dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni agricole, mediante:

a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o fusione e comunque di aggregazione;

c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la capitalizzazione delle imprese cooperative;

d) l'impiego di personale direttivo qualificato e specializzato.

Art. 5.

Aiuti ammissibili

1. Gli aiuti ammissibili ai sensi del presente decreto devono riguardare interventi mirati:

a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale, alla riconversione e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti;

b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei prodotti;

d) per gli interventi previsti ai punti *a)* e *b)* si potrà intervenire attraverso aiuti per la capitalizzazione delle imprese cooperative finalizzati alla realizzazione di investimenti mirati al rafforzamento strutturale;

e) alla realizzazione, da parte di cooperative, soggetti consortili e associativi rappresentativi dei produttori agricoli, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato, e di processi o di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e avviamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;

f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto, previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

2. I massimali relativi alle azioni finanziabili ai sensi del comma 1 sono riportati nell'allegato *A*.

Art. 6.

Tipologia dei finanziamenti

1. Il finanziamento degli interventi avviene a titolo:

a) di cofinanziamento secondo le modalità del regolamento (CE) n. 951/97 e successive modifiche ed integrazioni;

b) di aiuti di Stato secondo le disposizioni e le modalità del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 93

ALLEGATO *A*

Tab. 1: Investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Decisione 96/C29/03)*

	Tipologia di aiuto		
	Articolo 5, lettere a), b) e d)	Area Obiettivo 1	Altre aree
1)	Investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con la eliminazione dei rifiuti.	75%	55%
	Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato (1).	75%	55%
3)	Acquisizione di immobili ed impianti a condizione che l'acquisizione costituisca svilupppo economico dell'attività o implementazione di un fase a completamento del ciclo produttivo (1 e 2).	75%	55%
4)	Spese per programmi informatici, telematici e software e per l'acquisto di attrezzature informatiche finalizzate al progetto d'investimento presentato.	75%	55%
5)	Capitalizzazione delle società cooperative finalizzata alla realizzazione degli investimenti di cui alla presente tabella.	75%	55%
6)	Spese di acquisto-noleggio mediante leasing, per le attrezzature e i macchinari, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro 4 anni e comunque entro il termine massimo necessario alla realizzazione del programma.	75%	55%
7)	Spese per la creazione o ristrutturazione dei depositi e dei servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, per l'adeguamento delle strutture della logistica connessa e acquisizione di attrezzature e mezzi di movimentazione interna per il trasporto combinato, adeguamento delle unità di trasporto per l'adattamento alla movimentazione intermodale (3), creazione o ristrutturazione di linee per l'imballaggio (packaging) finalizzate all'utilizzo delle modalità di trasporto intermodale (4).	75%	55%
8)	Spese per la progettazione tecnica per la definizione ed organizzazione delle attività (5).	75%	55%

(*) L'aiuto è accordato nel rispetto dei limiti settoriali previsti dalla Decisione 94/173/CE, fatte salve eventuali modificazioni. Si può eccezionalmente prescindere dai richiamati limiti nel rispetto della disciplina comunitaria, per i progetti che rispettino le linee direttrici in materia ambientale di cui alla decisione C/72 del 10/03/1994

(1) L'aiuto è accordato nel rispetto del punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (98/C74/06). In particolare, le spese ammissibili riguardano:
a) costruzione e acquisizione di beni immobili, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza dell'impianto;
b) macchine ed attrezzature nuove, compresi i programmi informatici ed il software.

(2) Se il bene oggetto di acquisizione ha già beneficiato di un aiuto pubblico, all'aiuto erogabile è sottrattto l'aiuto già percepito.

(3) Limitatamente al trasporto dalle zone di produzione agricola alle unità di trasformazione.

(4) Sono esclusi gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto.

(5) Purché finalizzate all'investimento entro il 12% della spesa ammessa per gli investimenti accolti

Tab. 2: Aiuti alle associazioni di produttori

(documento relativo agli aiuti nazionali a favore delle Organizzazioni dei Produttori - VI/503/88)

	I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli.	
	Tipologia di aiuto - articolo 5, lettera e)	
A)	**Avviamento o estensione dell'attività (1)**	Il sostegno è rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. L'aiuto è concesso per un periodo quinquennale ed in misura decrescente (almeno del 20% annuo), in rapporto alle spese reali sostenute durante l'anno considerato. Per il primo anno l'aiuto può corrispondere al 100% delle spese reali sostenute.
1)	Assistenza tecnico-economica	
2)	Assistenza giuridica e commerciale	
3)	Assistenza alla implementazione di sistemi di qualità aziendali	
4)	Assistenza alla predisposizione dei disciplinari di produzione relativi anche alla costituzione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato (2)	
5)	Assistenza alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (2)	
B)	**Creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (2)**	
6)	Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità obbligatori (3) *	Nel caso di controlli obbligatori sono ammessi contributi fino al 100% dei costi di certificazione.
7)	Spese per la realizzazione di controlli di qualità delle produzioni agricole e di qualità ambientale dei processi produttivi (4) *	Nel caso di controlli volontari sono ammessi contributi fino al 70% dei costi di certificazione.

(1) Per le associazioni esistenti, nel caso di aumento significativo dei soci, è possibile erogare un aiuto pari al 50% della quota sottoscritta dai nuovi soci.

(2) Trattasi di prodotti riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità.
Per i marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
- accesso al disciplinare a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

(3) Si tratta di produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità, per le quali i controlli sono resi obbligatori dalla normativa vigente. Nel caso in cui tali controlli non vengano attuati, l'operatore è soggetto a sanzione amministrativa o penale.

(4) Si tratta di controlli volontari; per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle medesime condizioni previste alla nota 2) per i marchi di qualità.

(*) Lettera della Commissione agli Stati membri n. S/75/29416 del 19.09.1975.

Tab. 3: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (regolamentazione degli aiuti di Stato in materia 87/C302/06)

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative	
Tipologia di aiuto - Articolo 5 lettera c)	**Intensità massima di aiuto in conto capitale**
Promozione dei prodotti di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato (2)	fino al 50% delle spese (1)
Promozione delle produzioni tipiche (Reg. 2081/92 e 2082/92) e dei vini (Reg. 2392/89)	
Promozione dei prodotti biologici (Reg. CEE 2092/91)	

(1) Elevabile al 70% nei casi previsti dagli orientamenti comunitari in materia (87/C302/06), in presenza di campagne promozionali affidate a terzi dall'Amministrazione pubblica, nel rispetto della direttiva CE n. 92/50.

(2) Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
- accesso al disciplinare a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

Tab. 4 Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni
(Orientamenti in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo 98/C 48/2)

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli.

Tipologia di aiuto - Articolo 5, lettera f)	Intensità massima di aiuto
Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca	Fino al 100% delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni previste (1) Negli altri casi, fino al 50% delle spese ammissibili
Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca	
Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc. spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività/ di ricerca	
Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.	

(1) A condizione che:
- il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza;
- sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca;
- i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo e di tempo;
- gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

00A3838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Sistema del Tirso-Taloro. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Enti gestori: Consorzio dell'oristanese - ENEL S.p.a. (Ordinanza n. 180).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il Consorzio di bonifica dell'oristanese;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del Taloro, S. Chiara e Nuraghe Pranu Antoni ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento agli invasi sul Taloro, S. Chiara e Pranu Antoni, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	72,5
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la riserva strategica nel sistema del Taloro al servizio del sistema elettrico sardo in caso di black-out pari a 24 Mmc)	73,5

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure ed il riparto, disposti con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

ORDINA

con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal sistema Taloro-Tirso:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	1,5
Usi industriali	5,0
Usi irrigui	67
Totale erogazione	73,5

Inoltre è disposta la seguente specificazione del riparto delle risorse per uso irriguo di cui alla tabella precedente (67 Mmc):

	Valori in milioni di mc
Consorzio di bonifica dell'oristanese	55
Consorzio di bonifica della Sardegna centrale	12
Totale erogazioni irrigue	67

Art. 2.

1. Gli afflussi naturali eventualmente scolanti rispetto al valore stimato saranno ripartiti come segue:

il 18% alla media Valle del Tirso (Consorzio di bonifica della Sardegna centrale) fino ad un volume totale erogato di 20 Mmc; il residuo volume all'oristanese.

Art. 3.

l. Stante l'esiguità della risorsa disponibile per uso irriguo nelle aree della Media Valle del Tirso e del Campidano di Oristano, al volume assegnato pari a 67 Mmc, vengono assegnate le seguenti priorità:

abbeveraggio del bestiame;

sopravvivenza delle colture arboree;

colture agro-industriali.

Art. 4.

l. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorsa stessa, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 5.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3832

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Invasi del Bidighinzu e Bunnari. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Enti gestori: E.S.A.F. e comune di Sassari. (Ordinanza n. 181).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche i serbatoi del Bidighinzu e del Bunnari;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanze numeri 114 e 116 del 5 dicembre 1998, sono stati approvati i modelli di regolazione rispettivamente del Bidighinzu e del Bunnari ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente dai due invasi pari rispettivamente a 4,5 Mmc e 0,6 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi di che trattasi e l'utilizzo delle stesse, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento agli invasi del Bidighinzu e del Bunnari, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	3,86
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione)	3,86

Atteso che la domanda annua complessiva dei centri serviti dall'acquedotto del Bidighinzu è pari a 11,76 Mmc e che conseguentemente per soddisfare le esigenze idropotabili dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 si evidenzia un deficit di 7,9 Mmc che comporta un'erogazione ridotta del 39,3%;

Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure disposte con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000.

ORDINA

con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili per usi civili pari a 3,86 Mmc, che impone un consistente risparmio di risorsa al fine di consentire almeno parzialmente l'alimentazione potabile dei centri serviti dagli invasi del Bidighinzu e del Bunnari, l'E.S.A.F. ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dagli invasi stessi, provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 10 ore.

Art. 2.

1. L'E.S.A.F. provvederà con la massima urgenza ad individuare gli interventi rapidamente attuabili per incrementare le risorse disponibili a servizio dell'acquedotto Bidighinzu - Bunnari.

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative delle risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3833

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Invaso di Monte Pranu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Basso Sulcis. (Ordinanza n. 182).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio di Monte Pranu;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 124 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso di Monte Pranu ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 29,7 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e Fognature (E.S.A.F.);

il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso di Monte Pranu, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	10,3
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione)	11,3

Atteso che la scheda di sintesi degli esiti istruttori sopra richiamata reca il riparto delle risorse derivabili dal sistema sulla base della situazione attuale;

Attesa la necessità di disporre con immediatezza il riparto approvato a conclusione degli incontri sopra richiamati;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto, disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

ORDINA

con decorrenza immediata

Art. 1.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal serbatoio di Monte Pranu:

	Valori in milioni di mc
Usi civici	0,6
Usi industriali	4,0
Usi irrigui	6,7
Totale erogazione dal Monte Pranu dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	11,3

Art. 2.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorita per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative delle risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 3.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3834

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Invaso Cixerri a Punta Gennarta. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 183).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio del Cixerri a Punta Gennarta;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 118 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Cixerri a Punta Gennarta ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 7,4 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

Il Consorzio di bonifica del Cixerri;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Cixerri a Punta Gennarta, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	1,9
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione)	2,6

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

ORDINA

con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal serbatoio del Cixerri a Punta Gennarta:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	1,2
Usi irrigui	1,4
Totale erogazione dal Cixerri dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	2,6

Art. 2.

1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri dovrà individuare con la massima tempestività gli interventi, di immediata attuazione, idonei ad incrementare le risorse disponibili a servizio delle utenze collegate con l'invaso di Punta Gennarta. In particolare dovranno essere approfondite le possibilità di utilizzo delle acque di eduzione dalle miniere di Campo Pisano e Barega.

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3835

ORDINANZA 22 marzo 2000.

Integrazione all'ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000 relativa a: «Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili sino alla data del 31 dicembre 2000». Ulteriore definizione delle priorità d'uso dei volumi disponibili per attività agricole e definizione di modalità di erogazione dei volumi disponibili per usi industriali. (Ordinanza n. 192).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000, con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dal Sistema Flumendosa-Campidano sino alla data del 31 dicembre 2000 tra cui 33 Mmc per uso agricolo;

Atteso che l'art. 6, della suddetta ordinanza, stante l'esiguità del predetto volume di risorsa ha definito alcune più urgenti priorità di utilizzo rinviando a successivo approfondimento la definizione delle ulteriori priorità;

Atteso che allo scopo di approfondire l'argomento si è svolta in data 21 marzo 2000, una riunione presso il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna alla quale hanno preso parte:

l'assessore regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'industria;

il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali agricole;

Atteso che a seguito di tale incontro è emersa la necessità di dare, quale ulteriore priorità di utilizzo, rispetto a quelle già definite con l'ordinanza n. 179/2000, quella inerente alle colture agro-industriali e, la necessità, quindi, di integrare in tal senso l'ordinanza n. 179/2000 medesima;

Atteso altresì che con riferimento a quanto disposto con la citata ordinanza n. 179/2000, relativamente all'assegnazione del volume di 10 Mmc al comparto industriale, il Tecnocasic S.p.a., destinatario di tali volumi di risorsa ha posto alcune problematiche;

Atteso che per l'esame di tali problematiche si è tenuta in data 21 marzo 2000 una riunione presso il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'industria;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

il Tecnocasic S.p.a.;

Atteso che, nel corso di tale riunione è emersa la necessità, al fine di garantire la sicurezza degli stabilimenti e la continuità produttiva, fermo restando il volume assegnato per usi industriali pari a 10 Mmc (dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000) di assicurare una portata costante di 388 l/s;

Ritenuto di dover procedere, conformemente alle risultanze di quanto concordato nel corso degli incontri sopramenzionati;

ORDINA
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. Fermo restando quant'altro disposto con l'ordinanza commissariale n. 179 del 6 marzo 2000, citata in premessa, il secondo comma dell'art. 6 dell'ordinanza stessa è sostituito dal seguente:

«*2.* Stante l'esiguità della risorsa idrica del Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), del volume di risorsa disponibile per uso irriguo pari a 33 Mmc indicato nella tabella di cui al precedente art. 5 è utilizzabile per le seguenti priorità:

abbeveraggio del bestiame;

sopravvivenza delle colture arboree;

colture agro-industriali».

2. L'assessore regionale dell'agricoltura, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, provvederà di concerto, ove occorra, con l'assessore dell'industria, alle ulteriori specificazioni eventualmente necessarie.

3. È abrogato il terzo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 179/2000.

Art. 2.

1. Per i motivi di cui in premessa, l'Ente autonomo del Flumendosa provvederà ad assicurare, nei limiti di 10 Mmc di risorsa già individuati sino al 31 dicembre 2000, per usi industriali con l'ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000, la fornitura idrica con una portata costante di 388 l/s.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossi 200»

Decreto n. 29 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi OSSI 200.

Titolare A.I.C.: Crippsar S.p.a., con sede legale e fiscale in Cambiago (Milano), via Castellazzo n. 7/9, codice fiscale n. 00726430150.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cambiago (Milano), via Castellazzo n. 7/9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102810025.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3809

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% L.F.B. Biosint».

Decreto n. 30 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% L.F.B. BIOSINT (ex integratore medicato OXATER 200 WS).

Titolare A.I.C.: L.F.B. Biosint S.p.a., con sede legale e fiscale in Campoformido (Udine), via Zorutti n. 92, codice fiscale n. 00408130938.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Campoformido (Udine), via Zorutti n. 92.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102792013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102792025.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, polli da carne, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

polli da carne e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3810

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxater Premix»

Decreto n. 31 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi OXATER PREMIX.

Titolare A.I.C.: L.F.B. Biosint S.p.a., con sede legale e fiscale in Campoformido (Udine), via Zorutti n. 92, codice fiscale n. 00408130938.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Campoformido (Udine), via Zorutti n. 92.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102793027.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola di mais o altre farine di mais equivalenti q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3811

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Uniciclina 200»

Decreto n. 32 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi UNICICLINA 200.

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 1027822012.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farina glutinata di granoturco q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3812

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aquavac - Vaccino Bocca Rossa».

Decreto n. 46 del 7 marzo 2000

Medicinale per uso veterinario AQUAVAC - VACCINO BOCCA ROSSA, vaccino inattivato contro la bocca rossa.

Titolare A.I.C.: Aquaculture Vaccines Limited - 24/26 Gold Street - Saffron Walden, Essex (Regno Unito).

Produttore: CZ Veterinaria S.L. - Porriño (Pontevedra) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102927011.

Composizione:

principi attivi: Yersinia Ruckeri (tipo Hagermann) min. $1x10^9$/ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: salmoidi.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della malattia della bocca rossa causata dall'agente «yersinia ruckeri (tipo Hagermann)».

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3813

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Adspec»

Decreto n. 47 del 7 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario ADSPEC, spectinomicina solfato.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch n. 1, 2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la specialità suddetta può essere prodotta sia presso l'officina farmaceutica consortile, via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina) che presso Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V. - 04870 Citta del Messico,
con effettuazione delle operazioni di controllo da parte di Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102489010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102489022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102489034.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivio: spectinomiciana solfato tetraidrato, equvalente a spectinomicina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle malattie respiratorio dei bovini associate a pasteurella haemolytica, pateurella moltocida ed haemophilu sommus.

Tempi di sospensione: gli animali trattati non devono essere macellati per 15 giorni dopo l'ultimo trattamento. Non usare nelle bovine in lattazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3814

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pa Olvac+PM+I»

Decreto n. 48 del 7 marzo 2000

Medicinale per uso veterinario PA OLVAC+PM+I (vaccino inattivato ed emulsionato contro la riemerella anatipestifer e pasteurella multocida del tacchino).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., Ozzano Emila (Bologna), via Emilia n. 285.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102359015;

10 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102359027.

Composizione: una dose di vaccino contiene come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: tacchino.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva del tacchino contro la pseudopeste, l'influenza aviae e contro le infezioni da riemerella anatipestifer e da pasteurella moltocida.

Tempi di sospensione: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3815

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Megaxilor 20%»

Decreto n. 49 del 7 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario MEGAXILOR 20%.

Titolare A.I.C.: BIO 98 S.r.l., con sede legale in Bologna, via M. D'Azeglio n. 51, codice fiscale n. 01853641205.

Produttore: officina farmaceutica Laboratorios Calier S.A. c/Barcelones, 26 (Plà del Ramassè) Ler Fanqueses del Valles - Barcellona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102393016.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: xilazina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: nella specie equina è indicato per indurre uno stato di sedazione accompagnato da un breve periodo di analgesia. Per questo motivo è quindi indicato per:

procedure diagnostiche quali esami della cavità orale, del naso, delle orecchie, palpazioni rettali, esami vaginali, esami radiologici;

interventi chirurgici di breve durata, quali suture di ferite, asportazioni di neoplasie cutanee, ecc.;

interventi veri e propri quale preanestetico o in associazione ad anestetici locali.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati al consumo alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: il prodotto correttamente conservato ed in confezione integra è utilizzabile per 3 anni dalla data di preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3816

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampitab 180 mg»

Decreto n. 50 del 7 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario AMPITAB 180 mg, compresse da 180 mg per cani.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - Ravensbug (Germania).

Produttore: Pencef Pharma GmbH - Betriebsstatte Jonhannisthal Strasse am Flugplatz 6-D-12487 Berlin (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

compresse da 180 mg, 3 blister contenenti 8 compresse rivestite ciascuno - A.I.C. n. 102912019.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ampicillina triidrato Ph.Eur.207,90 mg, corrispondente ad ampicillina 180,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: è usato per il trattamento e la prevenzione di infezioni causate da batteri ampicillino-sensibili.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3817

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampitab 50 mg»

Decreto n. 51 del 7 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario AMPITAB 50 mg, compresse da 50 mg per cani.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - Ravensbug (Germania).

Produttore: Pencef Pharma GmbH - Betriebsstatte Jonhannisthal Strasse am Flugplatz 6-D-12487 Berlin (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

compresse da 50 mg, 2 blister contenenti 12 compresse rivestite ciascuno - A.I.C. n. 102908011.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ampicillina triidrato Ph.Eur.57,75 mg, corrispondente ad ampicillina 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: è usato per il trattamento e la prevenzione di infezioni causate da batteri ampicillino-sensibili.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3818

Rettifica all'estratto del decreto 31 maggio 1999, n. 297, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Duspatal Duphar».

È rettificato l'indirizzo da Solvay Farmaceuticals B.V. a Solvay Pharmaceuticals B.V. e lo standard terms della confezione da 30 confetti a 30 compresse rivestite, relativo alla specialità medicinale: DUSPATAL DUPHAR, 135 mg compresse rivestite, 30 compresse rivestite, A.I.C. n. 021377015.

00A3661

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 947 del 23 dicembre 1999 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Nimesulide"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 69, seconda colonna, al sesto capoverso, quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... *cellulosa* microgranulare 100 *g;* ...», leggasi: «... *Cellulosa* microgranulare 100 *mg; ...».*

00A3696

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 984 del 23 dicembre 1999 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Acido ursodesossicolico RKG"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 72, seconda colonna, nella parte riguardante le indicazioni terapeutiche della predetta specialità medicinale, al quarto rigo, dove è scritto: «... per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se *sano* già presenti calcoli radiotrasparenti;», leggasi: «... per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se *sono* già presenti calcoli radiotrasparenti;».

00A3839

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 800.5/R.M.338/D113 del 3 marzo 2000 recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ischelium papaverina"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2000).

Nell'estratto decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 78, prima colonna, dove è scritto: «Motivo della revoca: rinuncia della ditta *Novartis Farma* S.p.a., titolare dell'autorizzazione:», leggasi: «Motivo della revoca: rinuncia della ditta *Polifarma* S.p.a., titolare dell'autorizzazione:».

00A3792

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035